



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 3235
S 116/3

Roma, 31 MAG, 2013

ALL'O.S. CONAPO

SEDE

OGGETTO: Formazione ed attività di retraining.

Si fa riferimento alla richiesta, di cui alla nota del 9 maggio scorso, circa le modalità di svolgimento e remunerazione dell'attività di formazione e di retraining del personale del Corpo Nazionale VV.F. per specificare quanto segue.

Riguardo alla richiesta di emanazione di specifiche circolari in materia, la competente Direzione Centrale per la Formazione ha precisato che sono già state diramate circolari di settore che contengono, insieme al percorso didattico per raggiungere un tipo di specialità/specializzazione, anche le tempistiche e le modalità per mantenerla operativa.

L'obbligo di svolgere retraining deriva, invece, dall'applicazione di norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene alla richiesta di maggiori risorse da destinare alle attività formative e di retraining la competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha specificato che le somme destinate alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario risultano assegnate dalla Legge di Bilancio e sono annualmente autorizzate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle unità in servizio.

La liquidazione dell'emolumento in parola è fissata nel limite massimo mensile di n. 22 ore pro-capite, in funzione di comprovate esigenze di servizio e nell'ambito di eventuali risparmi di gestione, come previsto dall'art. 42, comma 3, del Contratto Integrativo di Lavoro del C.N.VV.F., sottoscritto in data 30 luglio 2002.

Inoltre l'art. 19 del D.P.R. del 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede la possibilità di far confluire nelle banca delle ore, oltre alle "ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziare sui relativi capitoli del bilancio dell'Amministrazione, e non retribuite", anche "le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite". Il comma 4 del citato art. 19 precisa, da ultimo, che "le modalità organizzative della banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'Ufficio".

In relazione, invece, alla richiesta di prevedere uno specifico monte ore di straordinario per l'attività di formazione e di retraining, preme evidenziare che l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

legge n. 78 del 2010, la cui proroga fino al 31 dicembre 2014 è stata sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nel precludere, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, la possibilità di un incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, fissa l'ammontare complessivo delle risorse da destinare a detto trattamento economico all'importo stabilito per l'anno 2010.

IL DIRIGENTE

Tauer